



COORDINAMENTO TERRITORIALE

NOTIZIE UTILI N. 21

BANDO DI CONCORSO

Borse di studio "CORSO DI LINGUE IN ITALIA" finalizzati a sostenere gli esami per la certificazione (diploma linguistico) del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento (CEFR) RISERVATO A STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 GLI ULTIMI DUE ANNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO Figli o orfani ed equiparati • dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; • dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. ANNO 2020 2 Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso, accessibile in fondo alla home page, "Avvisi, bandi e fatturazione" → "Welfare, assistenza e mutualità" → "Concorsi Welfare, assistenza e mutualità" → "Bandi nuovi" o sui social network dell'Istituto

Documento essenziale perché le banche erogano l'anticipo è la certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR che si chiede all'INPS, andando nel sito con il personale PIN dispositivo

Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.6.2020 n. 150 con D.P.C.M. n. 51 del 22.4.2020 il Regolamento che disciplina in materia di anticipo il TFS/TFR, in attuazione dell'art 23 comma 7 del D.L. 28.1.2019 n. 4 convertito con legge 26 del 28.3.2019. Il Regolamento dispone le modalità per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia. Infatti dal 30.6. 2020 i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, enti pubblici di ricerca, beneficiari della Quota 100 e quelli con trattamento di pensione decorrente prima del DL 28.1.2019, possono chiedere, l'anticipo TFS/TFR, senza spese aggiuntive, né interessi senza aspettare anni per avere il maturato di una vita. (qui il DPCN 51/20)

DPCM 51-2020: Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. In vigore dal 1 luglio 2020

In G.U. n. 150 del 15 giugno 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51 con il **Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR**, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Questa la lista dei contenuti e le principali indicazioni:

Art. 1 Oggetto

Art. 2: Definizioni

Art. 3: Ambito soggettivo (1. Possono chiedere, l'anticipo TFS/TFR, non ancora liquidato dall'ente erogatore, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni; i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a trattamento di pensione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)

Art. 4: Caratteristiche dell'anticipo TFS/TFR

Art. 5: Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR (1. La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR è presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall'INPS la domanda è presentata secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito INPS. La domanda on line può essere presentata direttamente dall'utente ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell'Istituto stesso. Le amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR. 2. L'ente erogatore, a seguito della registrazione al portale laboropubblico.gov.it e della compilazione dell'apposita rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con modalità telematiche: a) la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, oppure il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni)

Art. 6: Procedure per la domanda e erogazione dell'anticipo TFS/TFR

(1 Il richiedente in possesso della certificazione presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con le modalità definite nell'Accordo quadro. (..) La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto di



COORDINAMENTO TERRITORIALE

cui all'articolo 7, provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR).

Art. 7 Contratto di anticipo TFS/TFR

Art. 8: Casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR

Art. 9: Costituzione e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia (4. La garanzia del Fondo copre l'80% dell'importo dell'anticipo TFS/TFR.)

Art. 10: Attivazione della garanzia del Fondo

Art. 11: Surroga del Fondo di garanzia

Art. 12: Inefficacia della garanzia

Art. 13: Operatività della garanzia dello Stato

Art. 14: Estinzione anticipata

Art. 15: Accordo quadro (1. L'Accordo quadro definisce il tasso di interesse da corrispondere sull'anticipo TFS/TFR, i termini e le modalità di

adesione da parte della banca e le modalità di adeguamento del contratto in relazione

all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita a i cui

oneri in ogni caso rimangono a carico del richiedente, nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei

flussi informativi.(...) 2. Resta salva la facoltà per le banche aderenti all'Accordo quadro di applicare condizioni migliorative a favore del richiedente).

Art. 16: Trattamento e sicurezza dei dati

Art. 17: Disposizioni finali (1. Il gestore - INPS - provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo- 2. L'INPS e gli altri enti erogatori si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo quindici giorni

dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

Pensioni: ufficiale il taglio nel 2021/2022, ecco chi sarà penalizzato

Pensioni, ultime novità: la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del decreto del Ministero del Lavoro riguardo l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione ci conferma il *trend* negativo per l'importo degli assegni.

In **Gazzetta Ufficiale 147/2020** di giovedì 11 giugno sono stati pubblicati i coefficienti di trasformazione utilizzati per trasformare in importo della pensione il montante contributivo maturato dai lavoratori che verranno collocati in quiescenza dal 1° gennaio 2021. Ebbene, questi valori sono ancora in calo, un trend negativo iniziato più di 10 anni fa e che non accenna a fermarsi. E se a questo ci aggiungiamo che l'emergenza da COVID-19 e la crisi economica correlata potrebbe **abbassare ulteriormente gli importi delle pensioni** capiamo perché la situazione è piuttosto preoccupante. Per chi non lo sapesse, i coefficienti di trasformazione sono quei valori utilizzati nel **calcolo contributivo della pensione**, ovvero per quella quota di contributi maturata dopo il **1° gennaio 1996** (o il 1° gennaio 2012 per coloro che entro il 31 dicembre 1995 hanno maturato 18 anni di contribuzione). Grazie ai coefficienti di trasformazione il montante contributivo accumulato dal lavoratore si traduce in pensione; per questo motivo, più il coefficiente è elevato e maggiore sarà l'importo della pensione. A tal proposito, la Legge Fornero ha introdotto un meccanismo che **premia i lavoratori che escono più tardi** dal mercato del lavoro: più è alta l'età del lavoratore, infatti, e maggiore sarà il coefficiente di trasformazione applicato.

In Gazzetta 147/2020 troviamo la quinta revisione dei coefficienti di trasformazione da quando questo strumento è stato introdotto nel 2019; da allora ogni modifica è stata in negativo e lo stesso vale per quella valida per il **biennio 2021/2022** annunciata nei giorni scorsi.

Licenziamento disciplinare, niente reintegra in assenza di "tipizzazione" collettiva

Dopo la riforma del 2012, la tutela reintegratoria, prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ha assunto un carattere "eccezionale" e dunque di stretta interpretazione. Ragion per cui essa non può essere disposta laddove non espressamente tipizzata dai contratti collettivi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11701 depositata oggi, accogliendo il ricorso della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma contro la condanna a reintegrare il Responsabile del servizio ...

La qualifica dirigenziale non implica un diritto soggettivo alla conservazione di un determinato incarico

In tema di dirigenza pubblica, la cessazione di un incarico di funzione, e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, non determina un demansionamento, in quanto la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, senza che sia configurabile un



COORDINAMENTO TERRITORIALE

diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 11891/20; depositata il 18 giugno)* Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 11891, pubblicata il 18 giugno 2020. Il caso. Una dirigente di Ente Locale (Comune) agiva in giudizio, lamentando verso il proprio ente datore di lavoro atteggiamento...

Permessi per assistere la madre: legittimo andare in giro per attività a vantaggio della familiare

Respinte le obiezioni dell'azienda. Illegittimo il licenziamento della dipendente che era stata beccata da un'agenzia investigativa mentre andava in giro pur risultando assente dal lavoro per prestare assistenza alla madre. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12032/20; depositata il 19 giugno)* A rendere legittimo l'uso dei permessi previsti dalla legge 104 non è la costante presenza di fianco alla persona di famiglia a cui si deve prestare assistenza. Di conseguenza, è illogico ritenere censurabile il comportamento del...

Il licenziamento ritorsivo può essere dimostrato dal lavoratore anche con presunzioni

In tema di licenziamento ritorsivo, l'onere della prova grava sul lavoratore, ben potendo il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11705/20; depositata il 17 giugno)* Lo ha ribadito la Suprema Corte con la sentenza n. 11705/20, depositata il 17 giugno. La Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione di prime cure con cui era stata dichiarata la nullità del licenziamento, considerato...

Il certificato medico impone il riposo al lavoratore in malattia: legittimo il licenziamento per il lavoro nei campi

Respinte definitivamente le obiezioni mosse dall'oramai ex dipendente nei confronti del provvedimento adottato dall'azienda. Fatale il resoconto di un investigatore privato: si è così appurato che il lavoratore, come da lui stesso ammesso, aveva svolto del lavoro manuale nei campi. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11535/20; depositata il 15 giugno)* Va licenziato l'operaio che, pur risultando assente in azienda per ragioni fisiche e dovendo osservare un rigido periodo di riposo, viene beccato – come certificato dalla relazione di un investigatore privato – a dedicarsi alla propria..

A casa per infortunio ma andava in giro con il figlio sulle spalle: licenziato

Inutile il ricorso proposto dal lavoratore. Confermato il drastico provvedimento adottato dall'azienda. Evidente per i giudici la gravità del comportamento tenuto dall'operaio di un cantiere. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 11697/20; depositata il 17 giugno)* Operaio licenziato perché beccato ad andare in bici e a passeggiare nel centro cittadino portandosi sulle spalle il figlioletto. Queste condotte sono illegittime poiché egli risultava essere ufficialmente in malattia a causa dei postumi...

Il Coordinamento Territoriale